

Duca che Giudice e Vicario sottostassero al sindacato « conforme alla ragion comune e alli statuti », alla fine di ogni anno; la risposta Ducale nel memoriale porta invece l'obbligo relativo « da doi in doi anni, sotto pena di non poter continuare nelli offitii loro ». Il principio del sindacato fu ribadito nel 1575, sotto pena di non poter più tener nè quello nè altro ufficio; per quanto concerneva il Vicario, l'obbligo fu esteso anche alla « famiglia per conto dell'uffitio » e fu riesumato l'antico obbligo di « dar sigurtà » nell'entrar in carica (78).

Al sindacato furono tenuti per la stessa concessione il Procurator fiscale e il Cavaliere della Città.

I sindacatori delle azioni del Vicario e del Giudice venivano eletti in Consiglio, generalmente tra i Sindaci o i Consiglieri, e in numero di due o tre.

L'esenzione dal sindacato che già osservammo del Giudice Arcor che aveva tenuta la carica tre anni prima della restituzione di Torino a Emanuele Filiberto e poi per 14 anni, è dovuta al senso di rispetto che nasceva da così lunghe benemerenzze e dalla nomina a Senatore del Giudice. Ciò non ostante l'Arcor si offre al sindacato, da cui viene esentato « essendo detti consiglieri e Consiglio informati della bona servitù e bon diportamento per detto sig. Giudice fatto nel detto officio di giudice durante detto tempo e che non hanno havuto mai querella di lui per conto di esso officio » (79). La liberazione dal sindacato è però fatta senza pregiudizio delle franchigie cittadine, nè costituì un precedente perchè poco di poi, nel 1578, Alessandro Guerillo, giudice uscente anch'esso per nomina a senatore, fu tenuto a sottostare al controllo (80).

(78) Memoriale cit., 2 luglio 1569, e Memoriale cit., 16 dic. 1575.

(79) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXXVI, c. 89, 21 dic. 1576.

(80) Arch. Com. Torino, Ordinati, CXXVIII, 10 luglio 1578, c. 43r: « quantonche credu non esser tenuto al sindacato per esser già ricevuto senator... non di meno

Allorchè il nome del giudice Chiaretta fu, nel 1580, allo scader del suo officio, incluso nella nuova rosa, la Città si affrettò a dichiarare che in caso di sua nuova elezione, prima di riassumer la carica avesse a tener il sindacato « come ha promesso, conforme alla ragione e alla concessione della rosa di giudice » (81).

V. Tra le attività del Comune prende un posto eminente l'attività di polizia intesa in ampio senso, comprendente non la sola polizia di sicurezza, ma ogni attività dell'ente volta al benessere generale.

La Città riafferma perciò, all'inizio del Principato di Emanuele Filiberto, la propria autorità di « statuire circa la pollitica ...secondo il vecchio et antiquo costume », e chiede le sia riconosciuto il diritto di inibire anche ai supremi magistrati di intromettersi in materia, avocando al Vicario e agli altri ufficiali la esecuzione degli ordini stabiliti, come sempre, del resto, s'è osservato (82).

Il diritto di legiferare in materia, previa però l'assistenza del Governatore, e quello di interpretare e mutare tali ordini, fatti « con particolari considerationi delli consiglieri informati dello stato delle cose », e continuamente varianti, è confermato dall'assenso ducale (83), che riconosce pure alla Città il diritto di godere dei proventi delle multe e pene che Vicario e Giudice imporranno in materia di polizia: proventi che andranno a beneficio della Città, dispensandoli alle persone deputate alla osservanza degli ordini, senza renderne conto che in Consiglio.

Conservatori degli ordini di polizia sono

s'offre pronto se così parrà al detto Consiglio ». E il consiglio accetta l'offerta fatta di « servir il sindacato, come è tenuto ogni giudice della città conforme alle franchigie, statuti e concessioni di quella ».

(81) Ordinati, vol. CXXX, c. 35, 18 luglio 1580.

(82) Cir. la Patenti del 10 marzo 1546 cit., dal Ducati, op. cit., loc. cit.

(83) Memoriale a capi cit., 2 luglio 1569 e Memoriale a capi cit., 16 dic. 1575.